



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° - GENOINO

I.C.S. 3° - GENOINO
FRATTAMAGGIORE
Prot. 0007399 del 01/09/2026
I (Uscita)

Al personale docente e ATA tutto

Agli atti - sito web

Oggetto: Permessi L. 104/1992: Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili aggiornata alla Legge 4 novembre 2010 n.183 e successive modificazioni ed integrazioni. Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi". Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità. Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022.

In riferimento alle disposizioni normative citate in oggetto, si forniscono a tutto il personale indicazioni e modalità operative per la fruizione dei permessi di cui alla L. 104/92.

Si richiama dunque, l'attenzione di tutti gli interessati ad un'attenta lettura e scrupolosa osservanza di quanto disposto.

Premessa,

La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che il disabile sia in possesso della certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992).

Tale certificato non va confuso con l'attestazione di invalidità (sia civile, che di servizio, del lavoro o di guerra). Il certificato di handicap, quindi, non può essere sostituito da eventuali certificati di invalidità, anche se questi attestano l'invalidità totale (tranne quella di guerra).



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

GLI AVENTI DIRITTO

I permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da:

- **disabili** con contratto individuale di lavoro dipendente: sono inclusi anche i lavoratori in modalità part-time;
- **genitori** lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi;
- **coniuge** lavoratore dipendente;
- **parenti o affini entro il II grado** lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile;
- **parenti o affini entro il III grado** lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti nel caso in cui genitori o coniuge siano ultrasessantacinquenni ovvero in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

Con circolare numero 38/2017, l'Inps ha esteso la possibilità di godere dei permessi previsti dalla legge 104/1992 per l'assistenza ai disabili anche alle parti di un'unione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner. Il beneficio, però, non è stato esteso per l'assistenza dei parenti del compagno, che resta fuori dal campo di applicazione della legge in analisi.

I REQUISITI

- essere **lavoratori dipendenti** (anche se con rapporto di lavoro part time);
- la **persona** che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in **situazione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92** riconosciuta dall'apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
- mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave. Per **ricovero a tempo pieno** si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

Si precisa che le ipotesi che fanno eccezione a tale presupposto sono (circ. 32/2012):



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 anche ad ore e comunque nel limite massimo delle 18 ore mensili.

ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE

Il personale docente e ATA in possesso dei requisiti per beneficiare dei permessi previsti dalla L. 104/1992 deve presentare relativa richiesta corredata dalla dovuta documentazione utilizzando la modulistica allegata.

Conferma dell'istanza presentata nel precedente a.s. 2025/26

Il dipendente che ha beneficiato dei permessi in oggetto, qualora non siano intervenute modifiche, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente utilizzando l'apposito modello.

Prima istanza

Il lavoratore dipendente neo arrivato e interessato alla richiesta delle agevolazioni previste dalla legge deve presentare apposita istanza corredata da idonea documentazione.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

N.B. Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Ogni dipendente deve altresì dichiarare se altri familiari fruiscono dei permessi per assistenza allo stesso familiare disabile. In tale circostanza i giorni di permesso possono essere fruiti alternativamente dagli aventi diritto ma non possono comunque eccedere il numero di giorni mensili previsti.

È necessario presentare tante istanze quanti sono i familiari ai quali prestare assistenza.

Modalità di richiesta dei permessi.

A seguito della presentazione delle istanze, valutata la documentazione e le dichiarazioni rese dal dipendente verrà emesso dal DS decreto di concessione dei permessi, a seguito del quale il dipendente potrà fruire degli stessi.

ATTENZIONE Per la fruizione dei permessi, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività didattica e amministrativa, il dipendente, predispone una **programmazione mensile** dei giorni in cui intende assentarsi, da trasmettere mediante il portale ARGO PERSONALE all'ufficio di segreteria all'inizio di ogni mese ovvero entro e non oltre il giorno 2 del mese di riferimento.

Nella comunicazione il dipendente deve indicare se vi sono eventualmente altri familiari che usufruiscono dei permessi di L. 104 e in quali giorni. In caso di necessità ed urgenza, adeguatamente documentata, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI DISTANZA DALLA RESIDENZA DELLA PERSONA DA ASSISTERE SUPERIORE A 150 KM



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

L'art. 6, comma 1, lettera b, del decreto legislativo n. 119/2011 inserisce il nuovo comma 3 bis all'art. 33 della legge n. 104/92. Tale comma introduce l'obbligo per il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza o dimora temporanea di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito. Pertanto, tenuto conto che il disposto del decreto legislativo n. 119/2011 pone in capo al dipendente l'onere della prova, **il soggetto che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del familiare da assistere, mediante l'esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea.**

Conseguentemente, a titolo esemplificativo, dovrà essere preferito l'uso di mezzi di trasporto pubblici quali aerei, treni, autobus, ecc..., in quanto consentono di esibire al datore di lavoro il titolo di viaggio. Sempre in riferimento all'onere della prova, in via del tutto residuale e nell'ipotesi dell'impossibilità o non convenienza dell'uso del mezzo pubblico, l'utilizzo del mezzo privato dovrà tener conto della necessità di munirsi di idonea documentazione comprovante l'effettiva presenza in loco.

Tale documentazione dovrà essere esibita al datore di lavoro che ha il diritto/dovere di concedere i permessi nell'ambito del singolo rapporto lavorativo (circolare n. 53/2008).

Il personale tutto di questa Istituzione scolastica che abbia i requisiti esposti nella presente Circolare deve quindi presentare al Dirigente Scolastico la seguente documentazione:

Certificazione di disabilità con connotazione di gravità (da non confondere con l'attestazione di invalidità).

Dichiarazioni sostitutive e controlli.

Si ricorda che la richiesta del permesso, di cui alla legge 104/92, è subordinata ad una precisa responsabilità personale, ragion per cui, la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

**ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTAMAGGIORE 3° -
GENOINO**

La norma prescrive, infine, controlli di merito, eventuali sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro e sanzioni di natura penale (es. reato di falso). L'Amministrazione provvederà a revocare i benefici, per effetto della decadenza, nel caso in cui dall'accertamento risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi.

L'Amministrazione procederà alla tempestiva contestazione d'addebiti ai sensi dell'art. 55 *quater*, comma 1, let. A), e art. 55 *quinquies*, Commi 1 e 2, del d.lgs. n. 162/2001, qualora, nell'ambito o a seguito di accertamenti, risultino gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente.

L'avvio e l'esito del provvedimento dovranno essere comunicati all'Ispettorato della funzione pubblica ai sensi della Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 6 dicembre 2007, n. 8.

Modelli allegati:

Compilare solo i moduli necessari secondo i casi:

- MOD. 1 – RICHIESTA DI ACCESSO AI BENEFICI

Una volta emesso il decreto di concessione da parte del DS, il personale che intende usufruire dei permessi è tenuto a compilare i seguenti modelli di RICHIESTA PERMESSI L. 104 in uso nell'Istituto:

- MOD. 2 – CONFERMA ISTANZA AS PRECEDENTE;
- MOD. 3 – PROGRAMMAZIONE PERMESSO 3 GIORNI (da presentare ogni mese per il mese successivo)
- MOD. 4 – RICHIESTA PERMESSO URGENTE

P.S. Per casi particolari relativi alla fruizione dei permessi ex L. 104/92 rivolgersi all'ufficio di segreteria area personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Angela Cecere

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse